



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ANITORI, CONTE, MANCUSO, VICECONTE, D’ASCOLA, DALLA TOR, PAGANO, TORRISI, AIELLO, FORMIGONI, ALBERTINI, MORGONI, DALLA ZUANNA, PERRONE, BENCINI, BATTISTA, GRANAIOLA, GAMBARO, BONFRISCO, D’ADDA, LIUZZI, FUCKSIA, FAVERO, ROMANO, ORELLANA, BRUNI, PUGLISI, PELINO, RIZZOTTI, DE PIN, PADUA, ZIZZA, PUPPATO, Luciano ROSSI, AUGELLO, D’AMBROSIO LETTIERI e FASIOLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 2017

Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo

ONOREVOLI SENATORI. - Il lavoro in infanzia, preadolescenza e adolescenza nelle società industriali avanzate sta assumendo molteplici espressioni dal carattere ambiguo e contraddittorio. Accanto alle forme classiche di lavoro minorile ve ne sono alcune più sofisticate e apparentemente meno dannose per la salute fisica e psicofisica dei bambini, accettate senza reazione da parte dell'opinione pubblica e spesso meno socialmente e istituzionalmente poste sotto attenzione.

In particolare, una delle massime espressioni è rappresentata dal fenomeno delle bambine modelle, ormai abitudine commerciale nel mondo della moda-bambino.

Attualmente il quadro normativo di riferimento per la tutela dei bambini lavoratori è incentrato intorno alle disposizioni della legge 17 ottobre 1967, n. 977. L'articolo 3 della citata legge afferma che: «L'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti».

L'articolo 4, inoltre, precisa che: «La direzione provinciale del lavoro può autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, l'impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché si tratti di attività che non pregiudicano la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale».

Nell'ambito del fenomeno delle bambine modelle, secondo quanto emerso anche dal

libro inchiesta «Bellissime. *Baby miss*, giovani modelli e aspiranti lolite (Fandango Libri)» della scrittrice Flavia Piccini, si evince chiaramente una realtà poco trasparente e preoccupante: le bambine, infatti, sono spesso vittime di un'adultizzazione precoce, vengono truccate e presentate con atteggiamenti, comportamenti, abiti e calzature non in linea con la loro età, particolare che dovrebbe spingere a interrogarsi in primis rispetto alla percezione dei minori in merito a ciò che accade e che li circonda. Oltretutto agli stessi non è garantito alcun supporto di tipo psicologico, né alcuna garanzia rispetto alla produzione e all'utilizzo di immagini, che potrebbero subire delle forme di distorsione di carattere pedopornografico.

Altra questione denunciata dall'inchiesta citata, è quella delle *baby miss* che arrivano dall'estero, prevalentemente da Spagna e Russia, e rispetto alle quali bisognerebbe appurare che le partecipazioni siano in regola rispetto al lavoro minorile dei Paesi natii, e che la gestione fiscale delle partecipazioni si svolga secondo la regolamentazione italiana.

La problematica deve essere osservata, valutata e affrontata in una dimensione socialmente e culturalmente più ampia, ovvero con il superamento degli stereotipi di genere, anche in piccola età. I ruoli di genere si costruiscono e si affermano attraverso una serie di influenze sociali, esercitate in particolare dai mezzi di informazione e dalla società dell'immagine, che prendono forma nelle fasi dell'infanzia e dell'adolescenza e si sviluppano poi per tutta la vita.

Molte volte, soprattutto le bambine entrano precocemente in contatto con modelli

di genere promossi dalla televisione, dallo spettacolo ludico, dalle pubblicità e dagli atteggiamenti osservati nella società; nondimeno, anche le strategie di *marketing* rivolte ai bambini e ai genitori tendono a produrre e rinforzare stereotipi di genere.

Il dibattito sull'impiego dei bambini in televisione, nello spettacolo e nelle rappresentazioni al pubblico, nonché il superamento degli stereotipi di genere, è tuttora aperto in Italia, in Europa, e nei Paesi del Sud del mondo. Ad esempio, il Regno Unito ha iniziato la sua campagna culturale contro le pubblicità che sfruttano stereotipi di genere per promuovere i prodotti: nello specifico, l'*Advertising standards authority* (ASA), ovvero l'organizzazione di autoregolamentazione dell'industria pubblicitaria del Regno Unito, ha deciso di stilare una serie di regole atte a limitare l'uso nelle campagne pubblicitarie di *cliché* offensivi per le donne o per gli uomini, basandosi su un recente rapporto dal titolo «Rappresentazione, percezione e danno». La motivazione di questa scelta è legato al fatto che, secondo l'ASA, i messaggi veicolati dalle pubblicità hanno un'influenza soprattutto sulle fasce più deboli.

Inoltre, anche l'Italia ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (*Convention on the rights of the child*), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, che riconosce i diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici, di cui sono titolari bambini, bambine e adolescenti.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 19 della convenzione «Gli Stati parte adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale», concetto ribadito anche dall'articolo 37 della nostra Carta costituzionale.

Con riguardo specifico al caso citato, la partecipazione dei minori a sfilate di moda o a spot pubblicitari è regolata dalla circolare n. 67 del 1989 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che stabilisce varie prescrizioni in base all'età dei minori.

Scopo del presente disegno di legge è quello di rafforzare le prescrizioni della circolare sopra citata e garantire nuove e più incisive forme di sostegno ai bambini coinvolti nelle attività legate al mondo dello spettacolo e della pubblicità. In particolare, le misure introdotte con l'articolo 1 stabiliscono che il rilascio dell'autorizzazione all'impiego di minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario (articolo 4, comma 2, della citata legge n. 977 del 1967) da parte della direzione provinciale del lavoro sia subordinato ad una serie di condizioni. Rispetto a quanto già previsto dalla circolare n. 67 del 1989 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel presente disegno di legge si prevede la presenza in loco di un pediatra e di un medico convenzionato per la medicina generale da consultare in caso di necessità. Infatti, la generica reperibilità del pediatra non sembra essere una condizione sufficiente per garantire la pienezza della tutela psicofisica dei bambini nel luogo di lavoro.

Sempre all'articolo 1 si prevede la riduzione dell'intensità delle fonti di rumore a cui sono sottoposti i bambini durante le attività lavorative, nonché la presenza sul luogo di lavoro di una psicologa infantile che possa edulcorare lo *stress* lavorativo, nonché situazioni che potrebbero minare la serenità infantile e accelerare un processo di omologazione ad atteggiamenti tipici degli adulti.

A tutela della salubrità del minore, il presente provvedimento riduce le ore di attività giornaliere massime per i bambini sino ai 6 anni di età, prevedendo il limite di due ore (invece di tre) per i bambini sino a due anni, e di tre ore (invece di 4) per i minori da 3 a 6 anni. Inoltre si prevede che almeno

sino ai 6 anni il minore non possa essere sottoposto a truccatura.

L'articolo 2 dispone delle misure di coordinamento della novella di cui all'articolo 1 con le altre disposizioni della legge 17 ottobre 1967, n. 977. In particolare, si prevede che la prescrizione secondo la quale la prestazione lavorativa del minore possa protrarsi non oltre le ore 24 del giorno in cui avviene, debba tener conto anche dei nuovi limiti imposti dal comma 2-*bis* dell'articolo 4 della medesima legge, come introdotto dal presente provvedimento.

Allo stesso modo, la disposizione prevista alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2 fa salva la specialità delle norme di cui all'articolo 1 rispetto a quanto previsto dall'arti-

colo 20 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 in tema di riposi intermedi durante l'attività lavorativa del bambino.

Infine, le modifiche introdotte con la lettera *c*) del comma 1 vanno ad arricchire il quadro sanzionatorio della legge del 1967. In particolare l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge può essere punita con l'arresto sino a 6 mesi. Nel caso in cui il datore di lavoro si avvalga delle prestazioni lavorative di minori senza la prescritta autorizzazione della direzione provinciale del lavoro e senza l'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 4, può essere punito con la sanzione amministrativa fino ad euro 2.582.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977)

1. All'articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

a) la presenza di un locale idoneo, posto a disposizione dei genitori o del tutore e atto a garantire il soddisfacimento delle principali esigenze fisiologiche del minore, con la presenza *in loco* di un pediatra e di un medico convenzionato per la medicina generale da consultare in caso di necessità;

b) l'accertamento della preventiva idoneità dell'ambiente di svolgimento dello spettacolo da parte di uno specialista in pediatria o puericoltura o neonatologia;

c) la mancata esposizione diretta del minore a fonti di luce viva o a radiazioni calorifere e all'accertamento che le condizioni di lavoro non comportino l'esposizione a sbalzi termici;

d) la mancata esposizione del minore a fonti di rumore particolarmente intense e che eccedano i 60 dBA;

e) la presenza di una psicologa infantile sul luogo di lavoro, al fine di garantire un supporto costante ai minori;

f) per i minori fino a 3 anni:

1) l'impegno lavorativo non può in alcun caso superare le due ore giornaliere e deve avvenire in presenza del genitore o del tutore ovvero di persona da questi espressamente delegata;

2) il minore non può essere sottoposto a truccatura;

g) per i minori da tre a sei anni:

1) l'impegno lavorativo non può in alcun caso superare le tre ore giornaliere e deve avvenire in presenza del genitore o del tutore ovvero di persona da questi espressamente delegata;

2) il minore non può essere sottoposto a truccatura;

h) per i minori da sei a undici anni:

1) la somma delle ore impiegate per la frequenza scolastica e di quelle lavorative non può essere superiore a cinque ore giornaliere e trenta ore settimanali;

2) per la truccatura non possono essere usate sostanze nocive o comunque note quali potenziali allergizzanti. La prestazione lavorativa deve avvenire in presenza del genitore o del tutore ovvero da persona da questi espressamente delegata;

i) per i minori da dodici a quindici anni:

1) la somma delle ore impiegate per la frequenza scolastica e di quelle lavorative non può essere superiore a sette ore giornaliere e trentacinque ore settimanali;

2) per la truccatura non possono essere usate sostanze nocive o comunque note quali potenziali allergizzanti. La prestazione lavorativa deve avvenire in presenza del genitore o del tutore ovvero da persona da questi espressamente delegata;

l) per i minori da quindici a diciotto anni:

1) la somma delle ore impiegate per la frequenza scolastica e di quelle lavorative non può essere superiore a otto ore giornaliere e quaranta ore settimanali;

2) per la truccatura non possono essere usate sostanze nocive o comunque note quali potenziali allergizzanti».

Art. 2.

(Modifiche di coordinamento alla legge 17 ottobre 1967, n. 977)

1. Alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 17 dopo le parole: «dall'articolo 15,» sono aggiunte le seguenti: «e nel rispetto di quanto previsto dal comma 2-*bis* dell'articolo 4,»;

b) al comma primo dell'articolo 20 sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2-*bis*,»;

c) all'articolo 26:

1) al comma 1, dopo le parole: «articoli 4, comma 1» sono inserite le seguenti: «e comma 2-*bis*»;

2) al comma 4, dopo le parole: «articolo 4, comma 2» sono inserite le seguenti: «e 2-*bis*».

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

